

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD

Via Marconi n. 66 80059 - Torre del Greco (Na) C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 165 DEL 21/02/2023

PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N.145 DEL 21.09.2022 DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SO.RE.SA SPA INERENTE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA

OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA

TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA- II

EDIZIONE. ADESIONE. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Immediatamente Esecutivo

PROVVEDIMENTO:

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N.145 DEL 21.09.2022 DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SO.RE.SA SPA INERENTE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA- II EDIZIONE. ADESIONE. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai princìpi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che:

- che la So.Re.Sa. Spa è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO della Regione Campania (L.R. n. 24/05- art. 2 comma 15), ed è divenuta, giusta D.P.G.R.C. n. 122/05.10.2012, Centrale di Committenza Regionale;
- che il comma 15 dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, come modificato dall'art. 61 della L.R. 29 giugno 2021 n. 5 dispone: «la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO»;
- che l'art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede per gli enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi mediante l'utilizzo delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- con Determinazione del Direttore Generale della So.re.sa n. 139 del 01 dicembre 2021 la So.re.sa ha indetto la Procedura Aperta per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania, di durata pari a 36 mesi decorrenti dal collaudo positivo e per un importo complessivo presunto dell'appalto, calcolato ai

- sensi dell'art. 35, c. 4, del Codice, pari ad € 2.352.300,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Direttore Generale n.145 del 21 settembre 2022 (allegato) la So.re.sa ha aggiudicato la Procedura Aperta per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania;

Preso atto:

- della nota SO.RE.SA. SPA SRA-0013817 2022 del 21/09/2022 (allegato) con la quale è stato trasmesso il vademecum con la sintesi di tutte le fasi procedurali previste per l'adesione alla procedura di gara per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania nonché la scheda Excel contenente i fabbisogni dell'Asl Napoli 3 Sud;
- che, in data 26 settembre 2022 è stata firmata dalla So.re.sa spa la Convenzione Rep.72/22 con la ditta aggiudicataria Gadamed srl;

Preso altresì atto:

- che al fine di predisporre l'atto di adesione il Direttore della U.O.C. ABS con nota prot. 112638 del 12/10/2022 ha trasmesso al Direttore della U.O.C. di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'Asl Napoli 3 Sud il Vademecum della procedura corredato dalla scheda Excel contenete l'indicazione del fabbisogno riconosciuto dalla SORESA spa al fine di confermare i fabbisogni aziendali;
- della nota prot. n. 225/SIMT del 17/11/2022 del Direttore della U.O.C. di immunoematologia e
 medicina trasfusionale con la quale sono stati confermati i fabbisogni presenti nella scheda Excel con riferimento ai punti 1.1;1.2;1.3,1.4 precisando, con riferimento ai braccialetti di cui al
 punto 1.5 che "nella scheda di adesione fornita è prevista un fabbisogno di 23.100 braccialetti
 che è da considerarsi complessivo per tutto il triennio mentre quello annuo è di 7.700";

Atteso che: questa Amministrazione ha richiesto il seguente C.I.G. derivato

RAGIONE SOCIALE	LOTTO	CIG MASTER	CIG DERIVATO
GADAMED SRL	1	9003144D73	95965603D6

Ritenuto, pertanto di dover *aderire* alla Convenzione stipulata dalla SO.RE.SA spa, per la fornitura triennale del sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati agli enti del S.S.R. della regione Campania. Il edizione nel modo che segue:

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO SORESA	U.M.	FABBISOGNO DICHIARATO	Costo unitario	FABBISOGNO TRIENNALE
1.1	Hardware e software per il SIT	canone annuo	3	1.290,50000 €	3
1.2	Servizi connessi SIT	canone annuo	3	209,50000 €	3
1.3	Hardware e software di Reparto	canone annuo	186	234,00000€	186
1.4	Servizi connessi Reparto	canone annuo	186	156,00000 €	186
1.5	Braccialetti	canone annuo	7.700	0,99000 €	23100
Totale comp	lessivo	•	•	•	•

Rilevato non esservi motivi ostativi a procedere, trattandosi di atto dovuto;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di prendere atto della Determinazione del Direttore Generale della So.re.sa n.145 del 21 settembre 2022 (allegato) con la quale è stata aggiudicata la Procedura Aperta per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania;
- di prendere atto della nota SO.RE.SA. SPA SRA-0013817 2022 del 21/09/2022 (allegato) con la quale è stato trasmesso il vademecum con la sintesi di tutte le fasi procedurali previste per l'adesione alla procedura di gara per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania nonché la scheda Excel contenente i fabbisogni dell'Asl Napoli 3 SUD;
- di prendere atto della nota prot. n. 225/SIMT del 17/11/2022 (allegato) del Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con la quale è stata trasmessa la scheda Excel debitamente compilata precisando che "nella scheda di adesione fornita è prevista un fabbisogno di 32.100 braccialetti che è da considerarsi complessivo per tutto il triennio mentre quello annuo è di 7.700";
- di prendere atto che i fabbisogni triennali di questa Azienda sono i seguenti:

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO SORESA	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	Costo unitario	FABBISOGNO TRIENNALE	COSTO TRIENNALE
1.1	Hardware e software per il SIT	canone annuo	3	1.290,50000 €	3	€ 3.871,5
1.2	Servizi connessi SIT	canone annuo	3	209,50000 €	3	€ 628,5
1.3	Hardware e software di Reparto	canone annuo	186	234,00000€	186	€ 43.524,0
1.4	Servizi connessi Reparto	canone annuo	186	156,00000 €	186	€ 29.016,0
1.5	Braccialetti	canone annuo	7.700	0,99000 €	23100	€ 22.869,0
Totale co	omplessivo	1	I		1	€ 99.909,0

- per l'effetto di prendere atto ed aderire alla Convenzione So.re.sa. REP. 72/22 (allegato) stipulata dalla So.re.sa con la società Gadamed srl;
- di prendere atto che la spesa triennale (36 mesi) è di € 99.909,0 (Iva Esclusa), è così suddivisa:
 - ➤ € 77.040,00 (Iva Esclusa) imputarsi sul conto economico 5040201010 (canoni noleggio- area sanitaria) centro di responsabilità QO04601;
 - ➤ € 22.869,0 (Iva Esclusa) da imputarsi sul conto economico 5010107010 dispositivi medici centro di responsabilità QO04601 e così presumibilmente suddivisa:
 - anno 2023 (gennaio dicembre) € 25.680,00 sul conto economico 5040201010 per la parte riguardante i noleggi; € 7.623 sul conto economico 5010107010 per la parte riguardante i consumabili;
 - anno 2024 (gennaio dicembre) € 25.680,00 sul conto economico 5040201010 per la parte riguardante i noleggi; sul conto €7.623,00 conto economico 5010107010 per la parte riguardante i consumabili;
 - anno 2025 (gennaio dicembre) € 25.680,00 sul conto economico 5040201010 per la parte riguardante i noleggi; € 7.623,00 sul conto economico 5010107010 per la parte riguardante i consumabili;
- **di nominare** Responsabile del Procedimento (RUP) limitatamente alla fase di adesione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il dott. Domenico Tomo, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Asl Napoli 3 Sud;
- **di nominare** quale Direttore dell'Esecuzione contrattuale per la fase di esecuzione il Dott. Eduardo Gattola Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Asl Napoli 3 Sud;

di trasmettere copia del presente provvedimento per il seguito di competenza alla U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, alla UOC GEF; alla UOC SGAS, alla UOC Sistemi informatici, alla So.re.sa spa, alla Economico Gadamed srl.

II Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TOMO DOMENICO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale dr.ssa Elvira Bianco

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- di prendere atto della Determinazione del Direttore Generale della So.re.sa n.145 del 21 settembre 2022 (allegato) con la quale è stata aggiudicata la Procedura Aperta per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania;
- di prendere atto della nota SO.RE.SA. SPA SRA-0013817 2022 del 21/09/2022 (allegato) con la quale è stato trasmesso il vademecum con la sintesi di tutte le fasi procedurali previste per l'adesione alla procedura di gara per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania nonché la scheda Excel contenente i fabbisogni dell'Asl Napoli 3 SUD;
- di prendere atto della nota prot. n. 225/SIMT del 17/11/2022 (allegato) del Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con la quale è stata trasmessa la scheda Excel debitamente compilata precisando che "nella scheda di adesione fornita è prevista un fabbisogno di 32.100 braccialetti che è da considerarsi complessivo per tutto il triennio mentre quello annuo è di 7.700":
- di prendere atto che i fabbisogni triennali di questa Azienda sono i seguenti:

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO SORESA	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	Costo unitario	FABBISOGNO TRIENNALE	COSTO TRIENNALE
1.1	Hardware e software per il SIT	canone annuo	3	1.290,50000 €	3	€ 3.871,5

1.2	Servizi connessi SIT	canone annuo	3	209,50000 €	3	€ 628,5
1.3	Hardware e software di Reparto	canone annuo	186	234,00000€	186	€ 43.524,0
1.4	Servizi connessi Reparto	canone annuo	186	156,00000 €	186	€ 29.016,0
1.5	Braccialetti	canone annuo	7.700	0,99000 €	23100	€ 22.869,0
Totale	complessivo	•	•	•	,	€ 99.909,0

- per l'effetto di prendere atto ed aderire alla Convenzione So.re.sa. REP. 72/22 (allegato) stipulata dalla So.re.sa con la società Gadamed srl;
- di prendere atto che la spesa triennale (36 mesi) è di € 99.909,0 (Iva Esclusa), è così suddivisa:
 - ➤ € 77.040,00 (Iva Esclusa) imputarsi sul conto economico 5040201010 (canoni noleggio- area sanitaria) centro di responsabilità QO04601;
 - ➤ € 22.869,0 (Iva Esclusa) da imputarsi sul conto economico 5010107010 dispositivi medici centro di responsabilità QO04601 e così presumibilmente suddivisa:
 - anno 2023 (gennaio dicembre) € 25.680,00 sul conto economico 5040201010 per la parte riguardante i noleggi; € 7.623 sul conto economico 5010107010 per la parte riguardante i consumabili;
 - anno 2024 (gennaio dicembre) € 25.680,00 sul conto economico 5040201010 per la parte riguardante i noleggi; sul conto €7.623,00 conto economico 5010107010 per la parte riguardante i consumabili;
 - anno 2025 (gennaio dicembre) € 25.680,00 sul conto economico 5040201010 per la parte riguardante i noleggi; € 7.623,00 sul conto economico 5010107010 per la parte riguardante i consumabili;
- di nominare Responsabile del Procedimento (RUP) limitatamente alla fase di adesione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il dott. Domenico Tomo, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Asl Napoli 3 Sud;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione contrattuale per la fase di esecuzione il Dott. Eduardo Gattola Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Asl Napoli 3 Sud;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento per il seguito di competenza alla U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, alla UOC GEF; alla UOC SGAS, alla UOC Sistemi informatici, alla So.re.sa spa, alla Economico Gadamed srl.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo (Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate. — Sostituisce la firma autografa)



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.145 del 14 luglio 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA- II EDIZIONE – *AGGIUDICAZIONE*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9:
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e

Pag. 1 a 5



soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio:

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
- che con delibera ANAC n. 781 del 04/09/2019, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015 e 31/2018) della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23/06/2014.

Visto il D. Lgs. n.50/2016, "Codice dei Contratti pubblici" ed in particolare gli artt. 29, comma 1 e 76 comma 5;

CONSIDERATO

- che con determinazione del Direttore Generale n.139 del 01 dicembre 2021 è stata indetta la Procedura Aperta per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania, di durata pari a 36 mesi decorrenti dal collaudo positivo e per un importo complessivo presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art.35 c. 4 del Codice, pari ad € 2.352.300,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, sono stati approvati gli Atti di Gara (Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Schema di Convenzione; DUVRI preliminare e Patto d'integrità) ed è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento di Gara la dott.ssa Carmela Puca funzionario So.Re.Sa. S.p.A.;
- che con determina n.34 del 21 febbraio 2022, si provvedeva alla sostituzione in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nominato con determina n. 139 del 01/12/2021,

Pag. 2 a 5



individuando ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il dott. Pasquale Nazzaro funzionario in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A.;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 54 del 11 marzo 2022, è stata costituita, ai sensi dell'art. 77 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nella seguente composizione: Presidente: Ing. Mariangela Contenti, Direttore Infrastrutture Tecnologiche della So.Re.Sa S.p.A; Componente: dott. Ferdinando Annarumma, Direttore f.f. U.O.C. Medicina trasfusionale dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona; Componente: dott.ssa Maria Vittoria Mascio, Responsabile U.O.S.D Medicina trasfusionale dell'A.O.R.N Santobono-Pausilipon;
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 01 aprile 2022, sono stati ammessi al prosieguo della gara di tutti gli operatori economici partecipanti;

ATTESO che la Commissione Giudicatrice, come sopra definita, ha provveduto alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico prodotte dagli Operatori Economici partecipanti;

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 27/04/22 in seduta pubblica, n. 2 del 09/05/2022 in seduta riservata, n. 3 del 17/05/2022 in seduta riservata, n. 4 del 08/06/2022 in seduta riservata e n. 5 del 17/06/2022 in seduta pubblica;

RILEVATO che dall'esame dei verbali di cui sopra:

- risulta che l'offerta presentata dall'Operatore Economico CERACARTA SPA è risultata non conforme per la mancata rispondenza alle specifiche tecniche minime previste dagli atti di gara;
- risulta che l'offerta presentata dall'Operatore Economico G.P.I. spa è risultata non conforme per la mancata rispondenza alle specifiche tecniche minime previste dagli atti di gara.
- è risultato primo graduato l'operatore GADAMED srl.

CONSIDERATO

- che l'offerta presentata dall'operatore GADAMED srl è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. lgs. n.50/2021;
- che, pertanto, il R.U.P. ha attivato il subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.97 comma 3 del Codice degli Appalti, procedendo alla valutazione della congruità dell'offerta presentata dalla ditta GADAMED srl.;

VISTO l'esito positivo della valutazione della congruità dell'offerta presentata da GADAMED srl, come dal verbale del R.U.P del 08/07/2022

RITENUTO pertanto

di escludere gli operatori:



- CERACARTA per non aver soddisfatto il requisito minimo "Demo video corso di formazione" come previsto dal Disciplinare di Gara;
- GPI S.p.A. per non aver soddisfatto il requisito richiesto nell'allegato B 1-CARATTERISTICHE MINIME;
 - di aggiudicare l'appalto all'operatore di seguito riportato alle seguenti condizioni economiche:

Procedura aperta per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato					
alle aziende sanitarie della regione campania- ii edizione					
OPERATORE ECONOMICO VALORE TRIENNALE OFFERTO					
GADAMED srl	€ 1.954.350 IVA esclusa				

- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo al predetto aggiudicatario, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016;
- di svincolare automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dall'Operatore Economico aggiudicatario a corredo dell'offerta;
- di procedere con il presente atto, ai sensi dell'art.93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

VISTA l'attestazione conclusiva del RUP, acquisita al protocollo So.Re.Sa. SpA con prot.10323 del 08/07/2022.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021.

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di prendere atto dei verbali di cui in premessa;
- 2) **di escludere** i seguenti operatori economici: CERACARTA spa; GPI S.p.A. per le motivazioni indicate in premessa;
- di aggiudicare la procedura aperta per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati alle AA.SS. della Regione Campania all'operatore di seguito riportato alle condizioni economiche riportate:



Procedura aperta per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato					
alle aziende sanitarie della regione campania- ii edizione					
OPERATORE ECONOMICO VALORE TRIENNALE OFFERTO					
GADAMED srl	€ 1.954.350 IVA esclusa				

- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione delle Convenzioni, previsti del disciplinare di gara a carico dell'aggiudicatario medesimo;
- 5) **di svincolare** automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dalle Ditte aggiudicatarie a corredo dell'offerta;
- di procedere con il presente atto, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dalle Ditte non aggiudicatarie, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;
- 7) **di dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- 8) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "societàtrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale Ing. Alessandro di Bello

Pubblicato il 14.07.2022



REP. 72/22

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA - II EDIZIONE

SO.RE.SA. S.P.A.

~

Gadamed srl

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE

DELLA REGIONE CAMPANIA - II EDIZIONE

CIG: 9003144D73

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di settembre presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli,

Centro Direzionale, Isola F/9 – Complesso Esedra, da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e

domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00=

i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione

al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello nato

a Bari il 02/03/1966, C.F. DBLLSN66C02A662B, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale

del Consiglio di Amministrazione del 15 Novembre 2021

Ε

Gadamed srl, con sede legale in Roma (RM) alla Via Giulio Vincenzo bona n.133, P.IVA e C.F. 03961041005

rappresentata ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale, dott.ssa Gerardina Marrone nata ad Atri (TE)

il 29.11.1976, C.F: MRRGRD76S69A488C, giusta procura per Notar dott.ssa Elena Colantonio del 02.08.2019,

Rep.N. 31.281 Racc.n. 7.634;

Premesso

a) che la So.Re.sa. spa, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore

ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a

favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di

Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro

e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

b) che con Delibera dell'ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 So.re.sa. spa è stata iscritta per la Regione

Campania come soggetto aggregatore di cui al predetto dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

committenza, ha indetto con **Determinazione del direttore Generale n.139 del 01.12.2021** una procedura aperta per la conclusione di una un Convenzione per la FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI

che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di

PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA -

II EDIZIONE;

c)

d) che nell'ambito della presente Convenzione si definisce:

• Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi

richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le

clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata della medesima Convenzione; •

Amministrazione/i-Contraente/i: le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania

che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la Convenzione e che possono

acquisire le prestazioni dagli operatori economici con i quali è concluso la Convenzione;

• Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)

della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente

Convenzione impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto

dalle Amministrazioni con i rispettivi atti di adesione;

• Capitolato Tecnico: il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le modalità relative alla

fornitura oggetto della Convenzione;

• Atto di adesione (Ordinativi di Fornitura): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti

comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore

all'esecuzione della fornitura richiesta;

• Contratto di Fornitura: l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e

nei suoi allegati e nell'Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che

formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

e) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della procedura di

che trattasi con **Determinazione del Direttore generale n.145 del 14.07.2022** e per l'effetto, ha manifestato

la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente

Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;

f) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A.

e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di

acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell'emissione dell'Atto di Adesione nel quale verranno

specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

3

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

g) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il

Fornitore ed in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e

completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e,

in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle

stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente

Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale;

I) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi

Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente

Convenzione;

m) che il presente Convenzione viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte

del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- l'Allegato "A" (Capitolato tecnico) e suoi allegati,

- L'Allegato "B" (Offerta tecnica);

- l'Allegato "C" (Offerta economica).

La presente Convenzione è regolata, in via gradata:

a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di

tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che

costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

- c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto nell'Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella Convenzione e relativi Allegati.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha ad oggetto il noleggio di un sistema di sicurezza trasfusionale, con relativa fornitura di materiale di consumo, atto a garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo trasfusionale, con particolare riferimento alla prevenzione delle reazioni da incompatibilità ABO, in ottemperanza al Decreto 2 novembre 2015 – "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" - fino alla verifica di avvenuta trasfusione al letto del paziente, per tutti i pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale.

La Convenzione prevede la fornitura fino al pronto all'uso per il pieno utilizzo di:



A. Sistemi in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati ed i requisiti migliorativi.

B. Servizi connessi alla fornitura, inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato Tecnico ed eventuale offerta migliorativa:

- consegna ed installazione;
- collaudo;
- formazione del personale;
- servizio di garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo dei sistemi e relativi accessori;
- servizio di assistenza e di manutenzione "full risk" per l'intera durata del noleggio a partire dal collaudo positivo del singolo sistema e relativi accessori e/o componenti.

C. Servizio opzionale a pagamento che il Fornitore dovrà erogare per ulteriori corsi di formazione.

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.

OPERATORE ECONOMICO	VALORE TRIENNALE OFFERTO	
GADAMED SRL	€ 1.954.350,00	

La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con Atto di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.

Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire Sistema di identificazione pazienti candidati alla trasfusione seguito di formale Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale e nell' Allegato B1 al Capitolato Tecnico, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.

Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nella Convenzione.

In esecuzione della presente Convenzione, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente beni fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti previsti dalla

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

Convenzione, la competente direzione di So.Re.Sa. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a

concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50 comma 12.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione Contraente, nel corso

dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le

condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;

- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett.

c);

- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al

comma 2, lett. a) e b).

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1) La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula,

ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato,

anche eventualmente incrementato.

2) Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine entro il quale ciascuna

amministrazione potrà emettere gli atti di adesione nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito.

3) La predetta durata originaria della Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di

ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10

(dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo

massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

4) I contratti stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante emissione da parte delle stesse dei

relativi ordinativi di fornitura, avranno durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di collaudo.

ARTICOLO 4 - ADESIONE DELLE AMMINISTRAZIONI

1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della

procedura e delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara e capitolato tecnico.

2. Al fine di poter utilizzare la Convenzione le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il

provvedimento amministrativo di approvazione degli atti di adesione sul quale Soresa, verificata la

sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta. Tale

provvedimento dovrà individuare la tipologia ed i quantitativi dei prodotti oggetto della Convenzione dei quali

l'Azienda sanitaria intenda approvvigionarsi.

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

3. Con il succitato provvedimento dovrà anche essere designato il Responsabile del procedimento per

la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare

il Direttore dell'esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.

31, co. 1 e 3, e dell'art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del Decreto Mit

del 7 marzo 2018 n .49. S

4. Per la gestione della Convenzione, So.Re.Sa. e le Amministrazioni contraenti si avvarranno del Portale

di eProcurement "Sistema informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "sistema" o "SIAPS"), raggiungibile

dal sito internet www.soresa.it.

5. A seguito di nulla-osta, Soresa spa, provvederà ad abilitare l'Ente richiedente per l'emissione

dell'apposito ordinativo che avverrà per il tramite della piattaforma SIAPS

6. In tale caso, l'Azienda Sanitaria provvederà ad emettere l'Ordinativo di fornitura, in favore

dell'operatore economico per il quale ha ricevuto il nulla -osta all'adesione.

Pertanto, la trasmissione del predetto Atto di adesione (o ordinativo di fornitura) all'operatore economico

avverrà tramite sistema Siaps.

7.Si precisa che l'Atto di adesione (o ordinativo di fornitura), unitamente alle prescrizioni e condizioni

disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento che

formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del

Decretolegge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di

adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

9. Fermo quanto stabilito in altre parti della presente Convenzione e relativi Allegati, l'Amministrazione

contraente:

potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;

• prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di

privacy;

• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;

• prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva

normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di

mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;

• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti

basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale

addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel

Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e

funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell'Atto di Adesione in

ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente

emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,

anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del

Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di

Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle

Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei

Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati

nelle premesse della Convenzione;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e

l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a

consentire alle singole Amministrazioni ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di

monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;

d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a

garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

9

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE

DELLA REGIONE CAMPANIA - II EDIZIONE

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative,

di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da

So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;

f) comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva

competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e

nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa

relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti

dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia

espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni

contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in

cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi

imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle singole

Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione

(b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con

continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione

delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche

alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto,

secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal

Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di

comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. ed all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del

sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente

Convenzione la documentazione amministrativa richiesta e presentata a So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula della

presente Convenzione.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha

l'obbligo di:

a) comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10

(dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

inviare a So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi

dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. le eventuali

modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di

esecuzione contrattuale.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, So.Re.Sa. S.p.A. provvederà all'applicazione della

dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7- VERIFICHE E MONITORAGGIO

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di

propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale

che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

In ogni caso, l'Amministrazione procederà alla verifica dei servizi e delle forniture in ragione di quanto

stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di

risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti il relativo contratto attuativo.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102,

comma 2, d D.l.gs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare

che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si

intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola

Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui

al comma successivo.

So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento

contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel

rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere

- relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non

corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.

Il Fornitore dovrà trasmettere a So.Re.Sa. S.p.A., con periodicità semestrale, dalla data di avvio del primo

contratto attuativo i dati ai fini reportistici, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico. I

predetti dati di rendicontazione e monitoraggio della fornitura dovranno essere resi nelle forme e modalità

specificate nel Capitolato Tecnico.

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica

delle penali previste dal Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8- PENALI

Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite

dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da So. Re.

Sa. come indicato all'art. 10 del Capitolato Tecnico.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto

all'Amministrazione (o di So.Re.Sa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione

della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le

predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione (o So.Re. Sa) nel termine indicato, ovvero,

pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o

So. Re. Sa) a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella

Convenzione e nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui

all'Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi

maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a So.Re.Sa. S.p.a. a

garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

Nell'ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura

massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo

il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nell'ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura

massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di

pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 9- CAUZIONE

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Convenzione, il Fornitore

medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad euro 78.174,00

(Euro SETTANTOTTOMILACENTOSETTANTAQUATTRO/00) in favore di So.Re.Sa. SpA e dell'Amministrazione

contraente.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli

a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che So.Re.Sa.

S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla

cauzione per l'applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell'Amministrazione Contraente.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche

in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà

svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti

di So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e

decorsi detti termini.

Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da So.Re.Sa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia

autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, So.Re.Sa., relativamente alla

Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una

delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.lgs. 50/2016, ed in particolare quando:

a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una

nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle

situazioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura

di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per

violazione del codice dei contratti.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del

Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto

dal Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei

confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a So.Re.Sa. Spa di ritenere definitivamente

la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita,

e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento

del danno.

3. Si conviene altresì che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti

per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula

della presente Convenzione;

b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci)

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 8 della presente

Convenzione;

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di

cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori

clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del

presente atto;

e) qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di

cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322

bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

4. So.Re.Sa. e/o l'Amministrazione Contraente, in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi

di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.lgs. 50/2016, in particolare quando:

n) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui all'articolo 80.

La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si

verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna ad attuare ogni attività necessaria

per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

La risoluzione della Convenzione è causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivanti, salvo che

non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi

delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.lgs. 50/2016, in particolare:

a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c),

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni

di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie

stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle

modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma

2, lettere a) e b);

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

b) quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 lett. b) comma 3,

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia

risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il

contratto.

qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni

ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico

dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore

deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contrente

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Inoltre, l'Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente

alla Convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche

tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle

migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;

b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione

di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative

vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica.

L'Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione

di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all' art. 8 della presente Convenzione.

Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto

di Adesione, alla Convenzione, So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte

relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente

proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata

una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore

danno.

ARTICOLO 11 - RECESSO

So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a. giusta causa,

b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la

composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero

nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente

Convenzione. In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte

dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed

a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla

Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice

previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali

utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a

base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con

un **preavviso non inferiore a venti giorni**, decorsi i quali, l'Amministrazione Contraente prende in consegna i

servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la

continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all'emissione dei singoli Contratti ed è causa di

recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni

caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi

e/o rimborsi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 12- OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato

X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in

materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il

Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore

anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di

validità della Convenzione.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque

anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di

pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o So.Re.Sa. S.p.A. hanno la

facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo

restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o

a So.Re.Sa. S.p.A.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto

nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a

gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto

previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di

protezione dei dati personali (GDPR).

ARTICOLO 14 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

Il Fornitore nomina, dalla dott.ssa Simona Cancellara, quale Referente della Convenzione con incarico di

essere il referente responsabile nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. per l'esecuzione della presente Convenzione,

e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato

Referente della Convenzione il legale rappresentante del Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà

darne immediata comunicazione scritta a So.Re.Sa. S.p.A.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

Il Fornitore nomina, **la dott.ssa Simona Cancellara**, quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di So.Re.Sa. Spa e di tutte le Amministrazioni Contraenti che hanno aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la verifica dell'andamento della Convenzione **l'Avv. Gianmarco Massa**, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.

È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del% dell'importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio, come indicato dal Fornitore in sede di gara.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

ARTICOLO 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore,

pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza,

dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da

parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli

oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi,

l'Amministrazione e/o So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in

ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle

Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel

caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della

Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 17 - FUORI PRODUZIONE

Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di

"fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore;

(oppure, in alternativa)

dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quella

dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello

"fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo.

Al riguardo So.Re.Sa. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico

funzionali del prodotto sostituito.

All'esito positivo della verifica la So.Re.Sa. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato

"fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà

autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni

addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà

essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva

discrezionalità di quest'ultima.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un dispositivo oggetto della

Convenzione a causa della messa fuori produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro il termine

di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in

caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA*

Qualora, in corso di fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato

o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o dovesse essere commercializzato un prodotto

tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, la Ditta aggiudicataria, previa

autorizzazione di So.Re.Sa., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime

condizioni contrattuali.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in:

AFFIANCAMENTO di prodotti più aggiornati rispetto ai prodotti aggiudicati che l'Operatore

Economico continua comunque a fornire.

• SOSTITUZIONE di una parte o della totalità dei prodotti aggiudicati.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'affiancamento o alla sostituzione dei prodotti in corso di

fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà far prevenire a So.Re.Sa. una relazione tecnico/scientifica,

accompagnata da adeguata documentazione a supporto, in cui si evincono i vantaggi dell'aggiornamento

tecnologico proposto in relazione alla variazione di una o più caratteristiche che differenziano il prodotto

proposto dal prodotto aggiudicato in Gara, secondo le modalità riportate all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

So.Re.Sa. provvederà all'autorizzazione a seguito di istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione

al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti. Inoltre, ciascuna Amministrazione contraente definirà, in tal

caso, le modalità operative dell'eventuale sostituzione.

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e So.Re.Sa. S.p.A., sarà competente in via esclusiva

il Foro di Napoli.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali

effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di

esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione,

le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati

personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Convenzione stesso e degli Ordinativi di Fornitura,

nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

1. L'informativa è contenuta al paragrafo 23 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente

trascritto in questa sede.

2. La Soresa, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti

dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per

finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti,

nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente

espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a adempiere agli obblighi di rilascio

dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di

cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le

finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

4. In ogni caso le Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) Contraenti, aderendo alla

Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al

trattamento ed alla trasmissione , da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati

relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della

Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della

spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza

ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini

della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e

cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679

(GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore

trattamenti di dati personali di cui la Soresa risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale

Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In

coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il

trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto

dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in

qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare

riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);

ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento

UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà

consentire alle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite

terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati

personali;

iii) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13

del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie

affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; iv) dare direttamente

riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

v) trasmettere alla Soresa, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei

diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro

scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel

fornire altresì alla Soresa tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le

predette richieste;

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni

necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni

impartite;

vii) consentire alla Soresa, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena

collaborazione.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa

necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni

in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente

autorizzati al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di

fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3,

comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.

1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in

cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13

agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell'ipotesi di reiterati

inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure

cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto

previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno

risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 22 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole

contemplate dal Patto:

a) l'Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione

alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;

b) l'Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del

bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver

corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di

corrispondere ad alcuno -direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati -

somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;

c) l'Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque,

violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a So.Re.Sa., alla Pubblica

Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni

delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli

Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) l'Impresa si obbliga a segnalare a So.Re.Sa. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica

Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o

pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque

possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;

e) l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all'art.5 Patto di Integrità che

prevede la risoluzione immediata del contratto;

f) l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata

ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di

collegamento formale e/o 16/20 SCHEMA DI CONVENZIONE SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio Sede Legale:

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

Società Regionale per la Sanita S.p.A.

Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli Capitale sociale: euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA

e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 -

www.soresa.it sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di

interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del

Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno

applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute

all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

g) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al

subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza

e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

h) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle

imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente

specialistiche.

ARTICOLO 23- CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il

contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere

provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della

Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro

complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Convenzione o dei singoli Contratti (o di

parte di essi) da parte di So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai

diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in

conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti

continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto



prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale (Ing. Alessandro Di Bello) F.to digitalmente

Gadamed S.r.L.

Il Procuratore Speciale (dott.ssa Gerardina Marrone) F.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione), Articolo 3 (Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura), Articolo 4 (Adesione delle Amministrazioni), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro), Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 14 (Referente della Convenzione e Responsabile della commessa), Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 17 (Fuori produzione), Articolo18 (Evoluzione tecnologica), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati personali), Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità), Articolo 23 (Clausola Finale).

Gadamed S.r.L.

Il Procuratore Speciale (dott.ssa Gerardina Marrone) F.to digitalmente



Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 26/09/2022 alle 14:14:00 UTC.

Verifica effettuata alla data 26/09/2022 alle 14:13:51 UTC.

1. File esaminato: "Rep 72_22-Gadamed srl.pdf.p7m"

Il file Rep 72_22-Gadamed srl.pdf.p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: d8ba107d8ccbb8a1ccef1467b891d0c3a364385aec1c5fd137aefdc44fd594e4
- Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) MARRONE GERARDINA	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA	
2) DI BELLO ALESSANDRO	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA	✓

1.1.1 Firma n° 1 - MARRONE GERARDINA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da MARRONE GERARDINA, C.F./P.IVA TINIT-MRRGRD76S69A488C, nazione IT, in data 26/09/2022 alle 12:04:25.

Dettagli Certificato

- Common Name: MARRONE GERARDINA
- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-MRRGRD76S69A488C
- Titolo: Non disponibile
- Organizzazione: Non disponibile
- Nazione: IT
- Numero di serie: 281838
- Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
- Usi del certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.14.1.1.30, 1.3.76.16.6
- \bullet Validità: dal 31/03/2021 alle 09:44:22 al 31/03/2024 alle 01:00:00
- Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 26/09/2022 alle 16:13:54

Rapporto di verifica generato mediante l'applicazione firmaOK!



(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.2 Firma n° 2 - DI BELLO ALESSANDRO

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **DI BELLO ALESSANDRO**, C.F./P.IVA **TINIT-DBLLSN66C02A662B**, nazione **IT**, in data 26/09/2022 alle 11:12:27.

Dettagli Certificato

- Common Name: DI BELLO ALESSANDRO
- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-DBLLSN66C02A662B
- Titolo: Non disponibile
- Organizzazione: Non disponibile
- Nazione: IT
- Numero di serie: 936750
- Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
- Usi del certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.14.1.1.30, 1.3.76.16.6
- Validità: dal 22/11/2021 alle 10:17:56 al 22/11/2024 alle 01:00:00
- Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 26/09/2022 alle 16:13:55

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
- Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile

Rapporto di verifica generato mediante l'applicazione firmaOK!



- Titolo: Non disponibile
- Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
- Nazione: IT
- Numero di serie: 1
- Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
- Usi del certificato: CRL signature, Key certificate signature (6)
- Scopi del certificato: 2.5.29.32.0
- Validità: dal 04/12/2019 alle 10:49:37 al 04/12/2035 alle 11:49:37



ASL NAPOLI 3 SUD Registro di Protocollo N. 0148718 del 05/12/2022 13:46 Partenza



Regione Campania

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) - 80059 Torre del Greco (NA) P. I. / C. F. n° 06322711216

U. O. C. Acquisizione Beni e Servizi

Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642

Pec sabs@pec.aslnapoli3sud.it - E-mail sabs@aslnapoli3sud.it Sito www.aslnapoli3sud.it

> Al Direttore Ufficio Acquisti So.re.sa Dott.ssa Nadia Ruffini

Al Direttore della U.O.C. Immunoematologia e Medicina trasfusionale Dott. Eduardo Gattola

Al direttore UOC Sistemi Informatici

Oggetto: richiesta schede tecniche prodotti relativi alla procedura aperta per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato alle aziende sanitarie della Regione Campania- II edizione - Rif. determina d. g. 145 del 14.07.2022

Premesso che la Soresa S.p.A con nota prot.13817 del 21.09.2022 ha comunicato che, a seguito di aggiudicazione avvenuta con Provvedimento del Direttore Generale n.145/2022, è di imminente sottoscrizione la Convenzioni per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinate alle Aziende Sanitarie Ospedaliere della regione Campania e ha trasmesso allo scrivente Servizio il Vademecum, con la sintesi di tutte le fasi procedurali previste relativa alla procedura de qua e la relativa scheda Excel.

Preso atto che con nota Protocollo n°225 del 17.11.2022 il Direttore della UOC di Immunoematolgia e Medicina trasfusionale ha richiesto, al fine di verificare l'attuabilità tecnica del nuovo sistema per questa Azienda, le schede tecniche del prodotto vincitore di gara.

si chiede

la trasmissione delle schede tecniche dei prodotti aggiudicati, onde consentire a questa Amministrazione di porre in essere tutte le opportune azioni per l'attuabilità del nuovo sistema di identificazione pazienti per trasfusione.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'U.O.C. Acquidizione Beni e Servizi Domenico Fomo Dott/



Direzione Affari Legali

ILL.MI DIRETTORI GENERALI AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./I.R.C.C.S.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA- II EDIZIONE - RIF. DETERMINA DIRETTORE GENERALE 145 DEL 14.07.2022

Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che, a seguito di aggiudicazione avvenuta con Determinazione del Direttore Generale n. 145 del 14 Luglio 2022, è di imminente sottoscrizione la relativa Convenzione per la fornitura di Sistema di Identificazione di Pazienti candidati alla Trasfusione destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania - II Edizione.

Pertanto, la scrivente Stazione Appaltante, al fine di semplificare l'adesione alla stessa e il conseguente utilizzo, ha predisposto un Vademecum, che si trasmette in allegato, con la sintesi di tutte le fasi procedurali previste.

Avv. Fabio Aprea
Direttore Affari Legali

So.Re Sa. S.p.A.
Il Responsabile per l'esecuzione dei chitratti
Avv. Gidinmarco Massa

Nome file: Vademecum Sistema di identificazione dei pazienti candidati alla trasfusione - Rif. Deter Direttore Generale 145 del 2022

Allegati: Scheda Adesione Sistema identificazione dei pazienti candidati alla trasfusione - Rif. Deter Direttore Generale 145 del 2022

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

VADEMECUM

PREMESSA

Con Determinazione del Direttore Generale n. 139 del 01 dicembre 2021 è stata indetta la

Procedura Aperta per la fornitura di Sistemi di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinati

alle AA.SS. della Regione Campania, di durata pari a 36 mesi decorrenti dal collaudo positivo e per un importo

complessivo presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art.35 c. 4 del Codice, pari ad € 2.352.300,00, IVA

esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

successivamente aggiudicata con Determinazione del Direttore Generale n. 145 del 14 Luglio 2022.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Per tutte le informazioni relative all'oggetto della Fornitura si rimanda a quanto espressamente previsto

all'Art. 2 del Capitolato Tecnico.

PROCEDURA DI ADESIONE

A mero scopo esplicativo, con il presente documento si riassumono gli adempimenti conseguenti alla

stipula delle Convenzioni, di competenza delle Aziende Sanitarie. In ogni caso fa fede la documentazione

ufficiale della procedura pubblicata sul sito www.soresa.it alla sezione "Società Trasparente/Bandi di gara e

contratti/Convenzioni".

A seguito della stipula delle Convenzioni con gli operatori economici risultati aggiudicatari, al fine di

poter utilizzare le Convenzioni le Amministrazioni contraenti trasmetteranno a So.Re.Sa. S.p.A. il

provvedimento amministrativo di adesione alla Convenzione. Tale provvedimento dovrà definire i

quantitativi ritenuti occorrenti per ciascuno operatore economico aggiudicatario nel rispetto del fabbisogno

complessivo che è stato preventivamente comunicato a So.Re.Sa. in sede di raccolta fabbisogni.

Si comunica inoltre che con il succitato provvedimento dovrà essere designato il Responsabile del

Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale e il direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 31, comma 1 e 3 e, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

Al fine dell'adesione, le Amministrazioni interessate dovranno inviare a So.Re.Sa., al seguente

indirizzo di posta certificata: soresa@pec.soresa.it, la propria "Richiesta di adesione", comunicando,

contestualmente, i quantitativi che si intendono ordinare.

Si precisa, altresì, che, per la gestione della Convenzione, So.Re.Sa. si avvarrà del proprio Portale di

e-procurement "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "Sistema" o "SIAPS"), raggiungibile

dal sito internet www.soresa.it, e che contestualmente alla trasmissione da parte dell'Amministrazione

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

Contraente del relativo provvedimento amministrativo So.Re.Sa. S.p.A., in conformità alle informazioni di dettaglio delle ASL e AO, suddivise per lotto, con indicazione dell'importo presunto e del fabbisogno originario abiliterà l'Ente richiedente per l'emissione dell'apposito Ordinativo di Fornitura che avverrà per il tramite della piattaforma SIAPS.

L'Ordinativo di Fornitura (Atto di adesione), unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nella Convenzione, costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore. Ove le Aziende Sanitarie ritenessero necessario dettagliare ulteriori elementi riguardanti il rapporto contrattuale da instaurare con il Fornitore, potrà utilizzare il campo "Note per il contratto" o nel caso aggiungere eventuali allegati all'ordinativo di fornitura il cui format è reperibile sul portale S.I.A.P.S.

Ai fini dell'acquisizione del CIG derivato, si riporta di seguito il c.d. CIG master:

Ragione Sociale	Lotto	CIG	AMMINISTRAZIONI
GADAMED srl	1	9003144D73	Aziende Sanitarie della Regione Campania

DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di **12** (dodici) **mesi** decorrenti dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell'adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. con l'Operatore economico aggiudicatario, potranno emettere Ordinativi di Fornitura vincolanti per il Fornitore aggiudicatario.

La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tale caso So.Re.Sa. esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza della Convenzione originaria.

I contratti stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante emissione da parte delle stesse dei relativi ordinativi di fornitura, avranno durata pari a **36** (trentasei) **mesi** decorrenti dalla data di collaudo.

CONTENUTI TECNICI DEL SERVIZIO

Per tutte le informazioni tecniche inerenti alla procedura di che trattasi si rimanda a quanto espressamente previsto negli Artt. del Capitolato Tecnico.



Regione Campania AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Via Marconi, 66 – 80059 – Torre del Greco (NA) P.IVA e C.F. 06322711216

U.O.C. di IMMUNOEMATOLOGIA e MEDICINA TRASFUSIONALE

OO.RR. AREA STABIESE

Viale Europa, 79 – 80053 - Castellammare di Stabia (NA) *Direttore: Dr. Eduardo Gattola* Tel. 0818729318 - 9358 – Fax 0818729348

E-mail:

pocast.tras@aslnapoli3sud.it

P.E.C.: Sito:

pocast.tras@pec.aslnapoli3sud.it http://www.aslnapoli3sud.it

PROT. N° 225/SIMT DEL 17/11/2022

Al Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Gent.mo Dott. D. Tomo sabs@pec.aslnapoli3sud.it

p.c. Al Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio ed Anatomia Patologica

Gent.mo Dott. M. D'Orazio dip.medlab@pec.aslnapoli3sud.it

p.c. Al Direttore Sanitario OO.RR. Area Stabiese

Gent.mo Dott. M. Muto pocast.dirs@pec.aslnapoli3sud.it

OGGETTO: RS VS PROT. 112638 DEL 12/10/2022 AVENTE OGGETTO "ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA – II EDIZIONE – RIF. DETERMINA D. G. 145 DEL 14/07/2022"

In merito a quanto in oggetto si comunica il seguente fabbisogno:

Lotto	Codice Prodotto Soresa	chiave	Descrizione prodotto	U.M.	Fabbisogno annuale
1.1	scheda tecnica 1.1	1.1	Hardware e software per il SIT	canone annuo	3
1.2	scheda tecnica 1.2	1.2	Servizi connessi SIT	canone annuo	3
1.3	scheda tecnica 1.3	1.3	Hardware e software di Reparto	canone annuo	186
1.4	scheda tecnica 1.4	1.4	Servizi connessi Reparto	canone annuo	186
1.5	scheda tecnica 1.5	1.5	Braccialetti	canone annuo	7.700

Si confermano quindi i fabbisogni presenti nella Scheda Adesione fornita per quanto riguarda i punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Circa i Braccialetti (1.5), si precisa che nella Scheda Adesione fornita è previsto un Fabbisogno di 23.100 che è da considerarsi complessivo per tutto il triennio mentre quello annuo è di 7.700.

Resta da verificare l'attuabilità tecnica del nuovo sistema, non essendo il sottoscritto in possesso delle schede tecniche del prodotto vincitore di gara.

Il Responsabile dell'esecuzione contrattuale può essere il sottoscritto, salvo diverso parere del Direttore del Dipartimento o della Direzione Generale.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Direttore della U.O.C.

Regione Campana - ASL NA 3 SUD P.O. San Leonardo - Cimare di Stabia U.O.C. di Innutino MATOLOGIA

Ordina Medial at Mapoll M. 2004